

N. R.G. 4225/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **4225/2015** promossa da:

RENATO LUCCHETTI (C.F. LCCRNT35L16M158F), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO CORBETTA (C.F. CRBRCCR68P04C933Z) del Foro di Como;

ATTORE OPPONENTE

contro

LARIT SRL (C.F. 03352390136), con il patrocinio dell'avv. DARIO MINELLA (C.F. MNLDRA67C15C004V) del Foro di Busto Arsizio;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO: accertata e dichiarata l'inidoneità del verbale assembleare del 24 settembre 2012 a valere quale prova del credito asseritamente vantato da Larit s.r.l., per l'effetto revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 37847/2014, R.G. n. 62273/2014 emesso dal Tribunale di Milano.

IN OGNI CASO: Spese, onorari e diritti del presente procedimento rifusi, oltre Cpa, Iva e spese generali come per legge.

Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata da controparte, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.”

per la convenuta:

“In via principale: rigettare l'opposizione proposta dal Sig. Lucchetti Renato perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il D.I. n. 37847/2014 (R.G. 62273/14) emesso in data 20.10.2014 dal Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese.

pagina 1 di 6

In via subordinata: condannare, in ogni caso, il Sig. Lucchetti Renato al pagamento, in favore della Larit Srl, della somma pari ad € 50.000,00, o altra somma ritenuta dovuta, oltre ad interessi di mora dalla data del 24.03.2013 sino al saldo ed alle spese ed alle competenze del procedimento monitorio, oltre alle successive occorrende.

In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. come per legge.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società **LARIT SRL** ha ottenuto il 22.10/12.11.2014 da questo Tribunale **decreto ingiuntivo per euro 50.000,00**, oltre accessori, nei confronti del proprio socio **RENATO LUCCHETTI**, azionando diritto di credito per pari importo avente titolo nel verbale assembleare del 24.9.2012, in cui l'unanimità dei soci aveva deliberato *"di approvare la richiesta del versamento, proporzionalmente alla quota sociale detenuta, fino alla concorrenza massima di € 150.000,00"* (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).

L'ingiunto **RENATO LUCCHETTI** ha svolto **opposizione** avverso il decreto ingiuntivo notificatogli per i seguenti motivi:

1. carenza di legittimazione attiva della società, attesa la sua estraneità al verbale assembleare, di cui sono parti solamente i soci;
2. inidoneità del verbale assembleare a fondare il diritto di credito dedotto in giudizio, posto che il verbale assembleare è mera espressione della volontà dei soci e non titolo di obbligazione verso la società, tale potendo essere solo un apposito negozio di finanziamento stipulato tra quest'ultima e il socio;
3. l'inidoneità del verbale assembleare a valere come ricognizione di debito, posto che il LUCCHETTI ha apposto la propria sottoscrizione in calce alla delibera quale segretario verbalizzante.

La **convenuta opposta LARIT SRL** ha contrastato l'opposizione avversaria rilevando:

1. la ricorrenza di propria legittimazione attiva, essendosi essa affermata creditrice in virtù dell'impegno assunto dal socio nei suoi confronti con la delibera prodotta nella fase monitoria;
2. idoneità del verbale assembleare a fondare il diritto di credito azionato dalla società, posto che:
 - o la richiesta di versamento in conto finanziamento è stata approvata da tutti i soci;
 - o il contratto di finanziamento non richiede alcuna formalità particolare, essendo a tal fine sufficiente anche un verbale di assemblea.

Alla **prima udienza il 30.6.2015**, si è precisato il contraddittorio come segue:

"l'avv. MINELLA ribadisce che assumendo la delibera 24.9.2012 i soci tutti hanno inteso impegnarsi personalmente a effettuare il finanziamento alla srl infruttifero di interessi.

Il g.i. rileva che il tenore della delibera risultante dal testo del verbale prodotto è testualmente "approvare la richiesta di versamento in conto finanziamento ai soci fino alla concorrenza massima di €150.000,00".

L'avv. DOTTI ribadisce che dal verbale prodotto emerge solo che è stato richiesto un finanziamento ai soci, cosicché non risulta alcun obbligo dell'opponente verso la società da tale verbale."

e il g.i. ha quindi rigettato istanza ex art.648 cpc di parte opposta, così motivando:

"valutato il complessivo materiale processuale e ritenuto alla luce del medesimo la non ricorrenza di elementi per disporre la provvisoria esecuzione del decreto opposto,

considerato in particolare il tenore della delibera assembleare sopra riportato, di per sé denotante l'approvazione da parte dei soci di una "richiesta" di finanziamento ai soci,

richiesta presupponente la necessità di successiva adesione degli stessi,

così come, in tema di aumento di capitale, una volta deliberato dall'assemblea l'aumento la sottoscrizione dello stesso richiede comunque una distinta manifestazione di volontà negoziale da



parte dei soci”.

Nelle **memorie ex art. 183 VI comma cpc** le parti hanno ribadito le proprie difese e svolto, l’opposta, istanze istruttorie, in parte accolte dal g.i. con ordinanza del 10.11 2015 del seguente tenore:

“rilevato che le prove dedotte dalla parte opposta nella sua seconda memoria per interrogatorio formale dell’opponente e per testi appaiono rilevanti e ammissibili quanto ai capitoli 6, 7 e 10, trattandosi di capitoli attraverso i quali la società opposta intende dare prova della stipulazione, in esecuzione della delibera assembleare 24.9.2012, di specifico negozio di mutuo tra il socio opponente e la società, prova rispetto alla quale il divieto ex art.2721 cc pare superabile nel caso di specie, tenuto conto dei rapporti tra le parti;

rilevato che gli altri capitoli di prova orale dedotti dalla parte opposta appaiono superflui, riguardando circostanze pacifiche ovvero non dirimenti;”,

ordinanza alla quale ha fatto seguito l’escussione dei testi ammessi.

All’esito di tale contraddittorio e di tale istruttoria nonché delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che l’**opposizione** debba essere **accolta**.

Al riguardo va in primo luogo superata la eccezione in tema di legittimazione attiva (eccezione del resto neppure riproposta dall’attore nelle sue difese conclusionali), dovendosi al riguardo considerare la prospettazione della convenuta quanto al fondamento del proprio diritto di credito nel verbale assembleare, prospettazione che, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, di per sé individua la SRL come creditrice.

Ciò posto va poi considerato:

- quanto alla valenza della delibera assembleare 24.9.2012:
 - il tenore di tale delibera è testualmente: *"approvare la richiesta di versamento in conto finanziamento ai soci fino alla concorrenza massima di € 150.000,00"*,
 - testo di per sé univoco nel senso
 - (non già della diretta -e impropria data la sede- assunzione da parte dei soci in sede assembleare di uno specifico impegno ad eseguire il finanziamento posto all’ordine del giorno della riunione ma)

della mera approvazione da parte dell’organo assembleare della proposta all’ordine del giorno concernente richiesta ai soci di ulteriore finanziamento, richiesta da imputarsi alla società e di per sé richiedente una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio *uti singulus* quanto all’assunzione dell’impegno di finanziamento,

- il tutto, dunque, secondo lo schema usuale nella contigua materia della approvazione dell’aumento del capitale sociale, schema rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente da tempo chiarito che:

“In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l’obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall’aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare.” (così Cass. n.19813/2009),

- precisando che: *“In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.”* (così Cass. n.22016/2007);

cosicché in definitiva la delibera 24.9.2012, dato il suo specifico tenore, non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della SRL verso il socio, essendo la SRL onerata della dimostrazione della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società;

- quanto alla prova della ricorrenza, in esecuzione della delibera assembleare 24.9.2012, di specifica adesione del socio alla richiesta di erogare alla società il finanziamento deliberato:
 - tale prova, come sottolineato dalla convenuta, può ben riguardare una adesione del socio prestata anche verbalmente ovvero per fatti concludenti, nessuna forma essendo prescritta per un negozio di tal genere e non vigendo dunque al riguardo nessun divieto di prova testimoniale salvo quello ex art.2721 cc, superabile nel caso di specie come già condivisibilmente ritenuto dal g.i.;
 - la prova orale espletata sul punto su richiesta della convenuta ha fornito peraltro solo un parziale riscontro alla tesi della SRL.

Al riguardo va infatti considerato:

- il teste GORLA (uno dei soci e amministratori di LARIT SRL all'epoca dei fatti) ha dichiarato: *“io quale socio partecipai all'assemblea del 24.9.2012 ed effettivamente al termine della stessa io, il VASTA e il LUCCHETTI ci stringemmo la mano dicendo che ciascuno avrebbe versato la somma di euro 50.000,00, così eseguendo quanto deliberato in sede assembleare”*;
- il teste MICHELANGELO ROSSINI (all'epoca dei fatti e anche oggi consulente sia della SRL sia del LUCCHETTI) ha invece escluso che in sua presenza il LUCCHETTI *“al termine dell'assemblea abbia reso assicurazioni al VASTA in ordine al fatto che egli LUCCHETTI avrebbe eseguito il finanziamento deliberato”*, precisando peraltro subito dopo di ricordare che: *“in quell'occasione il LUCCHETTI ribadì che egli non aveva liquidità per eseguire questo finanziamento e che lo avrebbe eseguito solo qualora avesse incassato un credito che egli vantava nei confronti della stessa LARIT, tale credito riguardava il corrispettivo di macchinari ceduti da una società di pertinenza del LUCCHETTI alla LARIT. Aggiungo che questo credito del LUCCHETTI verso la LARIT tuttora non è stato soddisfatto, a quanto mi risulta”*,
 - dichiarazioni del LUCCHETTI queste ultime -condizionanti il suo impegno di finanziamento alla LARIT SRL alla previa soddisfazione di proprio credito indiretto verso la stessa SRL- che a sua volta il teste GORLA ha dichiarato di *“non ricordare”* essere state fatte dal LUCCHETTI al termine dell'assemblea ma solo *“in altre occasioni successive”*;
- le due deposizioni fin qui riportate ben possono essere coordinate tra di loro,
 - nel senso che al termine dell'assemblea del 24.9.2012 il LUCCHETTI abbia effettivamente espresso la propria volontà di provvedere al finanziamento la cui richiesta ai soci era stata approvata nella riunione appena conclusasi ma subordinando

tale impegno alla previa soddisfazione del credito vantato verso la LARIT SRL da società a lui riferibile,

- *id est* abbia manifestato una volontà negoziale consistente, rispetto alla richiesta di finanziamento proveniente dalla società, in una sorta di “controproposta”,
- tale manifestazione di volontà del LUCCHETTI essendo stata:
 - da un lato riferita spontaneamente dal teste ROSSINI con dichiarazione specifica e in quanto tale attendibile,
 - dall’altro non espressamente esclusa dal teste GORLA, il quale ha solo riferito di non ricordarla come formulata il 24.9.2012 aggiungendo poi di averla sentita formulare dal LUCCHETTI in altre occasioni,
- sicché, in definitiva, dato lo specifico ricordo del ROSSINI e il mero “non ricordo” del GORLA va dato seguito alla deposizione sul punto del primo teste, e ciò tanto più che il secondo teste ha comunque riferito di aver appreso della controproposta del LUCCHETTI in altre occasioni, sì che la stessa risulta in ogni caso nota anche al GORLA.

Posta dunque tale ricostruzione delle risultanze testimoniali, se ne deve concludere che il LUCCHETTI abbia manifestato al legale rappresentante di LARIT SRL, al termine dell’assemblea dei soci del 24.9.2012, la propria volontà (non già di dare seguito alla richiesta di finanziamento deliberata nella medesima assemblea accettando di erogarlo ma) di dare seguito alla richiesta di finanziamento solo laddove la società, a sua volta, si impegnasse a soddisfare un credito di altra società, così formulando, secondo il meccanismo di cui all’art.1326 cc ultimo comma, una “controproposta” rispetto alla quale non risulta sia poi seguita la necessaria accettazione della società: con la conseguenza che, in difetto di incontro tra la volontà negoziale del LUCCHETTI e quella della società, non può essere ritenuto venuto ad esistenza alcun credito della seconda verso il primo.

Il **decreto ingiuntivo** qui **opposto** va quindi **revocato**, con condanna della convenuta soccombente alle **spese** del giudizio di opposizione, spese da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso *inter partes* da questo Tribunale il 12.11.2014 n.37847/2014 rg n.62273/2014;
2. condanna la convenuta opposta SRL LARIT alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell’attore opponente RENATO LUCCHETTI, spese che liquida in euro 551,67 per esborsi documentati e in euro 7.254,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA sul secondo importo.

Così deciso in Milano, il 15 giugno 2017.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola

